Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 21 novembre 1942 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50		» semestrale » 100
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1942-XXI, n. 1316.

Disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in dipendenza dello stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque compera titoli azionari è obbligato ad impiegare in buoni del Tesoro - Serie speciale 3 % - di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, una somma uguale al prezzo dei titoli stessi, trascurando le frazioni di lire cento.

Art. 2.

Chiunque intende comprare, sia per contanti che a termine, titoli azionari, deve preventivamente versare presso la Sezione di Regia tesoreria, che rilascierà quietanza di deposito provvisorio, la somma occorrente per i buoni del Tesoro a norma dell'articolo precedente.

Detta somma sarà calcolata in base ai prezzi di chiusura stabiliti nel giorno precedente al deposito dalla Borsa valori più vicina per i titoli da comperare.

Avvenuta la compera dei titoli azionari, la quietanza di deposito provvisorio viene commutata a richiesta dell'interessato in quietanza d'entrata in conto capitale, per l'ammontare dei buoni.

La commutazione è subordinata al versamento, da parte dell'interessato, dell'importo degli interessi 3 % decorrenti dal primo giorno del semestre in cui ha luogo la commutazione sino alla data di quest'ultima.

Nel caso che la compera non abbia luogo, il deposito provvisorio sarà restituito all'interessato, dietro sua richiesta.

Art. 3.

Sono esenti dall'obbligo dell'investimento di cui all'art. 1 gli acquisti di titoli azionari a copertura di vendite allo scoperto precedentemente effettuate, con le formalità stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, convertito nella legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1469.

Art. 4.

Gli agenti di cambio non possono eseguire ordini di compera di titoli azionari se il committente non dimostra, con la esibizione della quietanza di deposito provvisorio di cui all'art. 2, di avere eseguito il deposito stesso.

Art. 5.

Gli agenti di cambio, i notai e le banche autorizzate non possono autenticare le girate per il trasferimento dei titoli azionari, in seguito a compra-vendita, senza il preventivo accertamento dell'avvenuto deposito provvisorio di cui all'art. 2.

Nel caso che il trasferimento di titoli azionari in seguito a compra-vendita non sia effettuato con girata autenticata, le società non possono annotare nel libro dei soci e sui titoli il trasferimento stesso senza il preventivo accertamento dell'avvenuto deposito provvisorio di cui all'art. 2.

Art. 6.

Chiunque compera titoli azionari senza il preventivo deposito di cui all'art. 2 o si sottrae all'obbligo dell'investimento in buoni del Tesoro di cui all'art. 1, ritirando abusivamente la somma già costituita in deposito, è punito con l'ammenda non inferiore al decimo dell'ammontare della somma che avrebbe dovuto essere investita e non superiore all'intero ammontare di essa. La stessa pena si applica a ogni intermediario che esegue un ordine di compera di titoli azionari senza che sia stato effettuato il preventivo deposito di cui all'art. 2 o dopo che la somma depositata sia stata abusivamente ritirata.

L'agente di cambio, il funzionario di una banca autorizzata o il notaio che procede ad una autenticazione in contravvenzione al disposto del 1° comma dell'art. 5, è punito con la pena di cui al comma precedente. La stessa pena si applica agli amministratori di società in caso di contravvenzione al disposto del secondo comma dell'art. 5.

Art. 7.

La pena pecuniaria prevista nel secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 26, è di cinque ventesimi del valore dei titoli per ogni trimestre intero di ritardo verificatosi posteriormente al 1° gennaio 1943-XXI, ferma restando, per il periodo precedente fino al 31 dicembre 1942-XXI, la misura della pena pecuniaria indicata nel secondo comma dell'art. 7 del detto Regio decreto-legge.

Il termine di cinque anni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 26, per la dichiarazione di decadenza del titolo è ridotto a un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e il termine di dieci anni, di cui allo stesso art. 8, è ridotto a cinque anni.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 39. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1942-XXI, n. 1317.
Disposizioni per l'estinzione dei titoli di spesa delle Amministrazioni statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 1759, il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, e il R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 684;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ripristinata la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore. E' altresì ripristinata la facoltà di pagare i detti titoli mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, ma limitatamente alla persona medesima.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla pubblicazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 agosto 1942-XX, n. 1318.
Modificazioni all'ordinamento del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925-III, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926-IV, n. 960, successivamente modificato dai Regi decreti 6 febbraio 1927-V, n. 315, 23 giugno 1927-V, n. 1241, 23 novembre 1928-VII, n. 2734, 19 luglio 1929-VII, n. 2172, 21 agosto 1937-XV, n. 1846, e 20 ottobre 1939-XVII, n. 2240, concernente la costituzione del Ministero dell'aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 30 agosto 1925-III, n. 1513, convertito nella legge 2 giugno 1926-IV, n. 960, e successive modificazioni, concernente la costituzione del Ministero dell'aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'aeronautica comprende:

a) il Gabinetto del Ministro, da cui dipendono:

1) un Ufficio leggi e decreti, retto da un funzionario civile del Ministero dell'aeronautica;

2) un Ufficio stranieri, retto da un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

3) un Ufficio di collegamento col Ministero della cultura popolare, retto da un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

4) un Reparto servizi, retto da un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica;

b) la Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato;

c) una Direzione generale del personale militare, retta da un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

d) una Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, retta dal direttore generale civile;

e) una Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti, retta da un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

f) una Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, retta da un generale del Genio aeronautico;

g) una Direzione superiore degli studi e delle esperienze, retta da un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ovvero da un generale del Genio aeronautico;

h) una Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo retta da un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

i) una Direzione generale delle armi e delle munizioni retta da un generale dell'Arma aeronautica, ovvero da un generale del Genio aeronautico;

l) una Direzione generale del demanio retta da un generale dell'Arma aeronautica, ovvero da un generale del Genio aeronautico;

m) una Direzione generale di commissariato militare retta da un generale del Corpo di commissariato aeronautico;

n) un Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo retto da un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

o) un Ispettorato di sanità, retto da un generale del Corpo sanitario aeronautico;

p) un Ispettorato leva e matricola, retto da un generale dell'Arma aeronautica;

q) un Ispettorato del genio aeronautico e della produzione aeronautica, retto dal generale ispettore del Genio aeronautico.

Art. 2.

La ripartizione delle direzioni e degli uffici di cui al precedente art. 1 e le rispettive attribuzioni sono determinate con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1319.
Istituzione di nuovi insegnamenti complementari per alcuni corsi di laurea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 29 ottobre 1942-XXI al R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, sono apportate le modifiche di cui appresso:

Sono soppressi gli insegnamenti complementari di « Diritto marittimo » e di « Diritto aeronautico », previsti, il primo nelle tabelle III e VIII, e il secondo nella tabella III.

Agli insegnamenti complementari di cui alle tabelle III, VIII, XII, XIII, XIV, XXIV, XXIX, XXXI sono aggiunti rispettivamente i seguenti:

Tabella III (*laurea in giurisprudenza*) « Storia dei trattati e politica internazionale »;

Tabella III (*laurea in giurisprudenza*) *e VIII* (*laurea in economia e commercio*): « Diritto della navigazione »;

Tabella XII (*laurea in lettere*): « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea »; « Metodologia organizzativa e tecnica della documentazione bibliografica »;

Tabella XIII (*laurea in filosofia*): « Filosofia della storia »; « Filosofia della religione »; « Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste nella tabella XII »;

Tabella XIV (*laurea in materie letterarie*): « Storia della grammatica e della lingua italiana »;

Tabella XXIV (*laurea in scienze naturali*): « Paleontologia umana »;

Tabella XXIX (*laurea in ingegneria*): « Armi subacquee »; « Artiglieria »; « Impianti elettrici navali »; « Protezione antiaerea applicata alle opere d'ingegneria »;

Tabella XXXI (*laurea in scienze agrarie*): « Frutticoltura industriale (semestrale) ».

Per l'anno accademico 1942-43-XXI, gli insegnamenti di diritto marittimo e di diritto aeronautico continueranno ad essere impartiti in quelle Università ed Istituti che non abbiano potuto tempestivamente modificare i rispettivi statuti al fine di sostituire gli insegnamenti medesimi con il diritto della navigazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1320.

Approvazione di variante al piano di risanamento del rione intorno all'arsenale di Palermo, riguardante la zona compresa fra la via Simone Gulì, la via Cristoforo Colombo, la via dei Cantieri navali e la via dell'Arco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA e DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 14 febbraio 1941-XIX, presentata dal podestà di Palermo intesa ad ottenere la approvazione della variante al piano di risanamento del rione intorno all'arsenale approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344, variante che riguarda gli immobili delle zone adiacenti a quelle già previste nell'originario piano di risanamento e ricadenti nell'area compresa tra la via Simone Gulì, la via Cristoforo Colombo, la via dei Cantieri navali e la via dell'Arco;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni è stata prodotta una opposizione dal principe De Gregorio Vanni di San Teodoro;

Che spirato il termine delle pubblicazioni sono state prodotte altre opposizioni da parte delle ditte Abbratozzato Mario, Lo Curzio Ambrogio fu Domenico, Anna Pirandello, Elisabetta Pirandello, Ignazio Barraco, Rallo Adele in Barraco, Elena Lo Casto Consiglio;

Considerato, in merito al ricorso del principe De Gregorio Vanni di S. Teodoro, che lo stesso principe con lettera in data 2 settembre 1941-XIX diretta al prefetto di Palermo, ha dichiarato di recedere dalla opposizione avendo concretato un accordo circa la espropriazione di un tratto di suolo di sua proprietà occorrente per la esecuzione della progettata variante;

Considerato in merito alle altre opposizioni che con esse si sostiene essenzialmente che la estensione degli immobili da espropriare secondo la variante di che trattasi è maggiore di quella che era prevista dall'originario piano di risanamento e si chiede, inoltre, che la indennità di esproprio sia determinata in base ai criteri fissati dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Considerato che la pubblica utilità delle opere appare evidente dati i fini che esse perseguono e cioè l'attuazione del risanamento della zona anzidetta urgentemente reclamato da esigenze igienico-sanitarie e di decoro cittadino e l'ampliamento dei cantieri navali che potrà essere compiuto in dipendenza della esecuzione delle opere stesse;

Considerato, quanto ai ricorsi presentati, che l'unico tempestivamente prodotto e cioè quello del principe De Gregorio Vanni di S. Teodoro è stato successivamente ritirato e che gli altri intempestivamente avanzati dalle ditte Abbratozzato Mario, Lo Curzio Ambrogio fu Domenico, Anna Pirandello, Elisabetta Pirandello, Ignazio Barraco, Rallo Adele in Barraco, Elena Lo Casto Consiglio, appaiono anche sostanzialmente infondati in quanto, a prescindere dal fatto che le espropriazioni previste servono pure alla espansione dei cantieri navali, le espropriazioni stesse appaiono necessarie anche al solo fine del risanamento del rione in cui ricadono, mentre d'altra parte la questione sollevata circa la misura della indennità di espropriazione dovrà essere risolta nella successiva fase del procedimento;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 19 luglio 1894, n. 344;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, convertito nella legge 15 gennaio 1937-XV, n. 188, che proroga fino al 19 luglio 1943-XXI il termine di attuazione del piano in parola;

Visto il parere del Ministero dell'educazione nazionale in data 21 aprile 1941-XIX;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nell'adunanza del 10 maggio 1941-XIX;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 27 settembre 1941-XIX, n. 1404;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinti i ricorsi delle ditte Abbratozzato Mario, Lo Curzio Ambrogio fu Domenico, Anna Pirandello, Elisabetta Pirandello, Ignazio Barraco, Rallo Adele in Barraco, Elena Lo Casto Consiglio è approvata la variante al piano di risanamento del rione intorno all'arsenale di Palermo, di cui alla legge 19 luglio 1894, n. 344, riguardante la zona compresa fra la via Simone Gulì, la via Cristoforo Colombo, la via dei Cantieri navali e la via dell'Arco.

Il detto piano di variante visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in un piano parcellare in iscala 1:1000, in una planimetria della nuova sistemazione in iscala 1:1000 ed in un elenco degli immobili da espropriare, documenti tutti in data 13 dicembre 1940-XIX, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione della variante rimane fermo il termine stabilito dal R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, convertito nella legge 15 gennaio 1937-XV, n. 188, per la esecuzione del piano regolatore di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX, n. 1321.

Erezione in ente morale della « Foresteria del Littorio » in Tirana.

N. 1321. R. decreto 18 settembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la « Foresteria del Littorio » in Tirana viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 12 novembre 1942-XXI.

Sostituzione di un componente la Commissione per i prigionieri di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 101, comma 3°, del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 3 luglio 1939-XVII, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1940-XVIII, relativo alla costituzione e funzionamento di una Commissione per i prigionieri di guerra;

Vista la proposta di sostituzione di un componente della Commissione suindicata formulata dal Ministero della cultura popolare;

Decreta:

Il dott. Guido Ricci, del Ministero della cultura popolare, è nominato componente della Commissione per i prigionieri di guerra, istituita con proprio decreto del 23 luglio 1940-XVIII, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Gaspare Franco, pure del Ministero della cultura popolare, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 12 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1942-XX.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Industriale di carico e scarico, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Industriale di carico e scarico, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda sono rappresentati interessi di sudditi di Stati nemici;

Considerato che il capitale azionario di detta azienda è posseduto per il 50 % dalla S. A. Mineraria e metallurgica di Pertusola;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Industriale di carico e scarico, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il generale Adolfo Bogliolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finenze
DI REVEL

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Soc. an. Manetti & Roberts, con sede a Firenze.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana L. Manetti e H. Roberts e C., con sede in Firenze, via Carlo Pisacane n. 1, posta sotto sindacato con decreto 19 agosto 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima italiana L. Manetti, H. Roberts e C. dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore senatore dott. Giovanni Oriolo presso la sede della società in Firenze, via Carlo Pisacane n. 1.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano, e « La Nazione » di Firenze.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sindacatore della Società anonima italiana L. Manetti, H. Roberts e C., sig. senatore dott. Giovanni Oriolo.

Roma, addì 7 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4326)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Immobiliare Marmar, con sede a Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1942-XX, con il quale la S. A. Immobiliare Marmar, con sede a Firenze, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che la totalità delle azioni della predetta azienda è risultata appartenere a cittadini italiani fin dal settembre 1940;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 17 gennaio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Immobiliare Marmar, con sede a Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4328)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società Officine meccaniche Ferrari, con sede a Vigevano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1942-XX, con il quale la Società Officine meccaniche Ferrari, con sede in Vigevano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore il rag. Caldedonio Marino;

Vista la relazione del sindacatore dalla quale risulta che nella predetta azienda non vi sono rappresentati interessi di persone od enti di nazionalità nemica;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 23 febbraio 1942-XX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Officine meccaniche Ferrari, con sede a Vigevano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1942-XXI.

Riduzione della imposta di fabbricazione sullo zucchero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico di legge sugli zuccheri, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924-II;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1166, convertito nella legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 285;

Vista la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 38, che proroga fino alla cessazione dello stato di guerra la facoltà data al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero indigeno, limitatamente al prodotto della campagna saccarifera 1942-43, estratto dalle fabbriche per il consumo interno, è ridotta a lire 355 per ogni quintale di zucchero di prima classe ed a lire 339 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Nella stessa misura è ridotta la sopratassa di confine sullo zucchero importato dall'estero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1942-XXI

(4312) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1942-XXI.

Norme concernenti gli archivi giudiziari e la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini nel comune di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Genova distrutti a seguito di incursioni aeree nemiche.

Alla ricostituzione degli archivi si procede di ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Le copie degli atti e dei documenti necessarie per la ricostituzione degli archivi sono rilasciate o formate in carta libera e con esenzione da ogni tassa.

Art. 3.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Genova si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del succitato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 4.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 22 ottobre 1942-XX al 22 gennaio 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Genova sino a tutto il giorno 22 gennaio predetto.

Per le cambiali e gli assegni bancari pagabili da debitori residenti nel Comune anzidetto è sospeso, fino a tutto il giorno 22 gennaio 1943-XXI il termine di scadenza che siasi compiuto dopo il 21 ottobre 1942-XX, o che si compia prima del 23 gennaio 1943-XXI.

Art. 5.

Per la durata di tre mesi dal giorno della entrata in vigore del presente decreto, le cause da trattarsi davanti le autorità giudiziarie di Genova sono soltanto quelle indicate negli articoli 91 e 92 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

Il Ministro: GRANDI

(4334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 539 del 5 novembre 1942 relativo ai prezzi dei bozzoli inflabili

Con provvedimento P. 539 del 5 novembre 1942-XXI il Ministero delle corporazioni, in relazione ai prezzi della trattura della seta ed a quelli dei filati di seta fioretto, fissati rispettivamente con provvedimento P. 358 (n. 147 del 23 giugno c. a. della *Gazzetta Ufficiale* del Regno) e con provvedimento P. 361 (n. 154 del 2 luglio c. a. della *Gazzetta Ufficiale* del Regno), ha determinato il prezzo massimo dei bozzoli inflabili secchi (sfarfallati, tarmati, rosicchiati, misti e falloppati) nella misura di L. 0,072 per ogni grammo di materia serica greggia ricavata dai bozzoli stessi dopo che sono stati depurati dalla crisalide e dalle altre eventuali materie eterogenee.

Detto prezzo s'intende per merce resa franco magazzini ammasso bozzoli, al netto delle spese di ammasso che saranno concordate tra le organizzazioni interessate.

Il suddetto provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(4331)

Sostituzione temporanea del liquidatore della Società anonima cooperativa muratori, manovali ed affini ex combattenti, con sede in Enna.

Con provvedimento del Ministero delle corporazioni in data 16 novembre 1942-XXI, si nomina, in via temporanea, liquidatore della Società anonima cooperativa muratori, manovali ed affini ex combattenti, con sede in Enna, l'avv. Salvatore Curione, in sostituzione del rag. Vincenzo Caldarera, richiamato alle armi.

(4301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Roggia Rudoncello, in comune di Rezzato, provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale 19 novembre 1942-XXI, n. 5039, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica della Roggia Rudoncello, con sede in comune di Rezzato, provincia di Brescia.

(4330)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1942-XXI - N. 210

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	36 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,05
Id. 3,50 % (1902)	86,05
Id. 3 % lordo	71,725
Id. 5 % (1935)	93,95
Redimib. 3,50 % (1934)	83,40
Id. 5 % (1936)	97 —
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,90
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	99,80
Id. 5 % (1949)	96,075
Id. 5 % (15-2-50)	94,85
Id. 5 % (15-9-50)	94,575
Id. 5 % (15-4-51)	94,175

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso nazionale per l'incremento della produzione agricola

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 29 ottobre 1942-XXI, è stato indetto, per la campagna agricola 1942-43, il concorso nazionale per l'incremento della produzione agricola, dotato di premi per l'ammontare complessivo di L. 5.000.000.

(4333)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.